

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **246/1993** (ECLI:IT:COST:1993:246)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **31/03/1993**; Decisione del **05/05/1993**

Deposito del **19/05/1993**; Pubblicazione in G. U. **26/05/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19434**

Atti decisi:

N. 246

ORDINANZA 5-19 MAGGIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi proposti da Vella Carmela e da S.d.f. Rossi e Minicucci contro l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art. 3 della Costituzione quando, a parità di condotta (omessa dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilità ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la possibilità di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra categoria di contribuente a contabilità semplificata (art. 33 cit. d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto non annotata - l'imposta assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b) della violazione dell'art. 53 della Costituzione perché la norma denunciata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;

Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressoché analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108, 817, 1038 del 1988 e n. 385/1989) nel senso della manifesta inammissibilità;

Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi: a) che la rilevata diversità di trattamento normativo riguarda due categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni identiche, soprattutto perché la categoria a regime di contabilità semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta; b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi (come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti, ciò si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce maggiori "opportunità" con conseguente aggravio del rischio per le entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.